

COMUNE DI ROCCAPALUMBA  
Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE 675/96 E DEL  
D.LGS. 135/99 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

**Art.1**

**Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali con riferimento alle seguenti specifiche modalità di:

- trasmissione a privati di dati personali contenuti nelle singole banche dati presenti presso gli uffici comunali;
- attuazione delle disposizioni definite dall'art.22, commi 3 e 3 bis della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle del D.Lgs. 135/99;
- individuazione e compiti dei responsabili delle banche dati esistenti presso gli uffici comunali.

**Art.2**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionale e trattata secondo quanto previsto dalla legge 675/96;
- b) per "dato sensibile", ogni dato idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- c) per "banca dati", un qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
- d) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- e) per "tipo di dati", la specificazione del dato in relazione all'attività svolta e definita dalla legge o, in via transitoria, dal garante di rilevante interesse pubblico;
- f) per "operazioni eseguibili", le differenti forme personali di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati individuati dall'ente;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma,



- anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

### **Art.3**

#### **Trattamenti previsti dal presente regolamento**

1. Il Comune, al fine di consentire ai cittadini di ottenere informazioni sullo stato di avanzamento delle proprie pratiche o sui propri obblighi tributari, tariffari per l'erogazione di servizi o contravvenzionali, provvede all'inserimento dei relativi atti in rete civica con le opportune misure volte a tutelare, in particolare la riservatezza degli interessati.
2. I responsabili delle singole banche dati di cui al successivo art.4 provvedono a comunicare al direttore della struttura di cui al comma 1, art.4 del presente regolamento, gli altri casi in cui ritengono necessario comunicare e diffondere a terzi i dati personali contenute nelle singole banche dati afferenti la propria struttura, specificandone i termini e le modalità.
3. I responsabili di cui al successivo comma 4, art.4, provvedono ad individuare, verificare ed aggiornare, periodicamente, l'esattezza dei dati sensibili, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi e le operazioni su di essi eseguibili mediante comunicazione al Direttore della struttura di cui al comma 1, art.4 del presente regolamento.

### **Art.4**

#### **Titolare, responsabili, incaricati**

1. Il Comune di Roccapalumba è titolare dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle relative banche dati ed è rappresentato, ai fini previsti dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, dal sindaco che delega le relative funzioni con preferenza al responsabile della direzione segreteria generale e affari istituzionali.
2. Ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento il titolare, attraverso la struttura di coordinamento di cui al comma 3, provvede a:
  - comunicare al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;
  - formulare, per iscritto, le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai responsabili ed agli incaricati;
  - controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e



delle direttive impartite;

- costituire ed aggiornare l'archivio delle banche dati, personali e sensibili, esistenti ed i nominativi dei rispettivi responsabili e incaricati.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i responsabili delle strutture di massima dimensione in cui si articola l'organizzazione dell'ente sono responsabili di tutte le banche dati, personali e sensibili, esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza nonché dei relativi trattamenti. Il titolare può designare altri responsabili, ai sensi dell'art.8, comma 3°, della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. I direttori comunicano alla struttura di cui al comma precedente, i nominativi degli incaricati del trattamento dei dati, eventualmente designati ai sensi del comma successivo.

4. I responsabili per il trattamento dei dati che, ai fini della

responsabilità attribuita sono tutti domiciliati presso la sede del **Comune di Roccapalumba**, provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge ed in particolare a:

- a) individuare, se ritenuto opportuno, e comunicare i nominativi alla struttura di cui al comma 1, dei soggetti incaricati del trattamento dei dati, anche non nominativamente e con riferimento a categorie o specifici profili di operatori ed alla loro collocazione organizzativa;
- b) fornire agli incaricati, per iscritto, sulla base delle direttive di massima impartite dal titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
- c) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso sulla base delle direttive a tale scopo impartite dal responsabile dei sistemi informativi dell'ente;
- d) curare, ai sensi dell'art.10 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, l'informazione agli interessati predisponendo, in particolare, la modulistica o altre forme di idonea informazione, inerente i propri uffici facendo, in caso di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
- e) curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili in assenza di una specifica legge che ne preveda il trattamento;
- f) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art.13 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.17 del D.P.R. 31/03/98, n°501;
- g) controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti degli artt.22, 27 e 9 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché del'art.3 del D.Lgs. 135/99;



- h) inviare al garante, attraverso la struttura di coordinamento di cui al comma 3, le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni;
  - i) stipulare gli accordi di cui all'art. \_\_\_\_\_ del regolamento;
  - j) stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più articolazioni organizzative, d'intesa con gli altri responsabili. In caso di mancato accordo, sentiti i responsabili, decide il direttore generale;
  - k) individuare le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie degli articoli 2, 3 e 4 del D. Lgs. 135/99 e le operazioni su di esso eseguibili da comunicare ai sensi dell'art.3, comma 3, del presente regolamento.
5. Nella situazione di affidamento all'esterno della gestione di una banca dati, il titolare provvede alla nomina del concessionario a responsabile, ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, del trattamento dei dati delle banche dati per la durata del rapporto convenzionale; in tal caso, le suindicate attività, relativamente alle banche dati gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario conservando, peraltro, il direttore competente per materia il dovere di eventuale attività e di vigilanza.
6. La struttura responsabile dei sistemi informativi, nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo, cura il coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario.
7. Ai fini della definizione delle direttive di cui al comma 5, lett.b), la struttura responsabile dei sistemi informativi provvede, in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnologico, ad assicurare lo sviluppo delle misure di sicurezza degli archivi informatici previste dall'art.15 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione al fine di:
- ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici o ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove sono collocate;
  - evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune;
  - prevenire trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti e la cessione o distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
8. Gli incaricati effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati con le modalità di cui agli artt.9 e 10 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dal titolare e dal responsabile.



**Art.5**  
**Utilizzo interno dei dati**

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.
2. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

**Art.6**  
**Verifica e controlli**

1. I responsabili di cui al comma 4, art.4, provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti.



COMUNE DI ROCCAPALUMBA  
Provincia di Palermo

Allegato "A" al Regolamento

Settore/Servizio	Articolazione organizzativa	Funzioni tipiche e funzioni legate all'organizzazione
(indicare le principali strutture nelle quali è articolata l'organizz. del Comune, desumibili dall'organigramma)	(indicare le unità operative o le unità intermedie nelle quali è ripartita l'organizzaz. del servizio/settore)	(indicare le funzioni istituz. sviluppate dalle varie unità nonché le funzioni ed i compiti relativi all'organizzaz., per es. quelli inerenti alla gestione del personale)
Attività correlate alle funzioni	Tipologie di dati sensibili trattati/trattabili in relazione a ciascuna attività	Operazioni eseguibili su ogni tipo di dati
(indicare le singole attività correlate allo sviluppo delle funzioni dei compiti tipici in capo all'unità organizz.)	(indicare, per ogni attività rilevata, le tipologie di dati sensibili trattati in relazione alla stessa)	(indicare, per ogni tipologia di dati sensibili trattati, le operazioni su di essi eseguibili)



Il presente Regolamento ATTUATIVO LEGGE 07/5/96  
e D.LGS 135/99 SUL TRATTAMENTO DATI  
PERSONALI.

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale/Giunta Municipale nella seduta del 27/12/00 con atto n° 108;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 7/01/01 al 21/01/01;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune CO.RE.CO nella seduta del       /       al n°       /      ;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente all'decisione del CO.RE.CO. prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal 27/2/01 al 13/3/01;
- 5) E' entrato in vigore il 14/03/01 (art.56 comma 2. D.Legisl. 15 Novembre 1993, n° 507)

Roccapalumba li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE